

DIRITTO SOCIETARIO

Delibera invalida se adottata con voto rilevante dei soci in conflitto

di Alessandro Bonuzzi

Il **Tribunale di Roma**, sezione specializzata in materia d'impresa, con la **sentenza n. 8582 del 30.04.2018** ha fornito rilevanti indicazioni in materia di **impugnazione**, con conseguente **invalidità**, di **delibere** adottate dall'assemblea dei soci di una S.r.l.

In particolare, la pronuncia trae origine dall'impugnazione, avvenuta da parte di un **socio assente**, della deliberazione con la quale l'assemblea dei soci della società decideva di erogare a una Onlus somme a titolo di **erogazioni liberali** ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 100, comma 1, lett. m\), Tuir](#).

L'attore deduceva che la delibera doveva ritenersi **invalida**:

- per **contrarietà alla legge e allo statuto**, poiché va contro la finalità di una società lucrativa compiere erogazioni liberali in favore di terzi;
- in quanto adottata senza tener conto dei **limiti** posti al **potere deliberativo e rappresentativo** degli organi sociali;
- in quanto assunta con il **voto determinante** dei soci aventi un **interesse in conflitto** con quello della società, essendo essi fondatori della Onlus beneficiaria;
- poiché ha comportato la **sottrazione di risorse** alla S.r.l. per finalità del tutto estranee all'oggetto sociale e senza alcun apprezzabile beneficio, essendo peraltro la società gravata da consistenti debiti.

Di contro, la S.r.l. **resisteva** sostenendo l'assenza:

- di una norma che limiti la **capacità di agire delle società lucrative**, precludendo alle stesse atti di liberalità;
- di un **interesse personale** dei soci il cui voto è stato determinante per l'adozione della delibera;
- del **danno** per la S.r.l. poiché prima della delibera uno dei soci in conflitto aveva eseguito un versamento in favore della società.

In primo luogo i giudici hanno confermato quanto asserito dalla S.r.l., ritenendo che lo scopo di lucro proprio della società non è di per sé un **impedimento** all'effettuazione di **atti a titolo gratuito** o caratterizzati da **spirito di liberalità**. Ciò in quanto la **capacità giuridica** e di **agire** delle società lucrative ha portata **ampia e generale** potendo esse porre in essere qualsiasi atto

o rapporto giuridico.

Invece, per quanto riguarda la circostanza che la delibera sia stata assunta con il **voto determinante** dei soci portatori di un **interesse proprio** in **contrastò** con quello della S.r.l., la sentenza ha dato ragione al socio attore stabilendo l'**invalidità della decisione assembleare**.

La norma di riferimento è l'[articolo 2479-ter, comma 2, cod. civ.](#), secondo cui, qualora risultino **potenzialmente lesive** per la società, possono essere impugnate le decisioni assunte con la partecipazione **determinante** dei soci che abbiano un **interesse in conflitto con quello della società**.

In sostanza, ai fini dell'**invalidità** di una **delibera assembleare**, la disposizione prevede che debbano essere integrati i seguenti **presupposti**:

1. esistenza di un **conflitto di interessi** tra socio e società;
2. **voto determinante** del socio in capo al quale si configura la situazione di conflitto di interessi;
3. **danno**, almeno potenziale, per la società.

Pertanto, il **vizio** rilevante per l'**annullamento** di una decisione dell'assemblea dei soci ricorre allorché la delibera sia diretta a soddisfare **interessi extrasociali** in **danno** della società.

E ciò **si è verificato** nel caso oggetto della sentenza in commento, giacché, in sintesi:

- l'**interesse personale** dei soci in conflitto con quello della S.r.l. deriva dal fatto che le erogazioni liberali alla Onlus erano destinate alla realizzazione di **interventi** di conservazione e restauro di **beni** sui quali i **soci stessi vantavano diritti reali**;
- il **danno** per la S.r.l. deriva dalla **distrazione** dalle finalità sociali della somma erogata a titolo di liberalità alla Onlus, senza che vi sia stato un **vantaggio compensativo** adeguato rispetto al rilevante importo sborsato. Al riguardo, i giudici hanno osservato che: (i) non può considerarsi un adeguato vantaggio compensativo il **beneficio fiscale** ex [articolo 100, lett. m\), Tuir](#) in quanto irrilevante rispetto alla somma elargita; (ii) non rileva il **versamento in conto capitale** fatto da uno dei soci in conflitto poiché non specificatamente indirizzato a compensare le successive erogazioni liberali.

Seminario di specializzazione

**LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/01 E
LA GESTIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA**

Scopri le sedi in programmazione >